

Codice A1816A

D.D. 14 ottobre 2019, n. 3540

**R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6372. Autorizzazione idraulica per la realizzazione di uno scarico di acque meteoriche sulla sponda idrografica destra del torrente Ellero, in comune di Mondovi' (CN). Richiedente: Societa' Sviluppo Attivita' Immobiliari s.r.l.**

In data 20/09/2019, la Società Sviluppo Attività Immobiliari s.r.l., con sede in Torino – Via Galliano n. 15, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di uno scarico di acque meteoriche sulla sponda idrografica destra del torrente Ellero, in prossimità del ponte, in via Primo Silvestrini, in comune di Mondovì (CN).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'arch. Sergio Zornioti, in base ai quali è prevista la realizzazione del seguente intervento da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 sulla sponda destra del torrente Ellero:

- scarico per lo sbocco delle acque meteoriche afferenti al Comparto Commerciale CRIII/14.

Il Settore scrivente aveva già provveduto, sulla base dell'autorizzazione idraulica rilasciata con D.D. 2116/A1816A del 13/07/2018, a rilasciare per lo scarico in progetto il disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale n. 3099 del 21/08/2018 approvato con la D.D. n. 2383/A1816A del 02/08/2018 (pratica demaniale CNSC212);

Preso atto che la concessione è attiva con scadenza al 31/12/2027 e che pertanto si deve procedere esclusivamente al rilascio dell'autorizzazione idraulica;

Considerato che l'autorizzazione idraulica viene nuovamente rilasciata in quanto la precedente (P.I. 6032) è scaduta il 14/07/2019, non si procede a effettuare la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Mondovì;

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi;

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Ellero;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- -visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Sviluppo Attività Immobiliari s.r.l., con sede in Torino – Via Galliano n. 15, ad eseguire i lavori per la realizzazione di uno scarico di acque meteoriche sulla sponda idrografica destra del torrente Ellero, in prossimità del ponte, in via Primo Silvestrini, in comune di Mondovì (CN), secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente alle seguenti ulteriori condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la sponda e le opere di difesa spondale interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
4. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
5. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
6. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
7. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
8. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
9. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72–13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.), ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

**II DIRIGENTE DI SETTORE**  
Arch. Graziano VOLPE

I funzionari estensori  
dott. agr. Walter Bessone Ph.D.  
dott.geol.Maria Grazia Gallo